



COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA Sindacale

N. 6

N. Cat

Del

19/05/2017

5

OGGETTO: Pulizia di terreni, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, nonché taglio delle siepi, rampicanti e rami d'albero sporgenti sulle pubbliche vie e piazze, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché di igiene e sanità.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia del Comune di Bonarcado, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 numero 125, in base al quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RITENUTO che il rischio concreto di incendi, sia dentro sia fuori l'abitato, connesso all'incuria dei terreni e giardini e al mancato taglio delle stoppie, erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare di insetti e, in particolare, di zecche, che possono essere veicolo di malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, come sopra definite dal citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, tanto più crescenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

PREMESSO tutto ciò, si ritiene di dover intervenire in via preventiva, al fine di prevenire i rappresentati gravi pericoli, con un'ordinanza che, allo stato, non ha ancora i connotati della contigibilità ed urgenza ma che tende comunque alla prevenzione dei rischi, con la quale venga disposta una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nel territorio del Comune di Bonarcado, siano essi persone fisiche o giuridiche;

CONSIDERATO, inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, posseduti a

qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulle pubbliche vie, piazze e giardini, che arrecano sudiciume con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi, compresi gli stessi tempi e scadenze sopra individuati e compresa la stessa applicazione del regime sanzionatorio in caso di inottemperanza;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 Prescrizioni antincendio 2017-2019 e i suoi allegati;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

ORDINA

1) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti all'interno del Comune di Bonarcado, siano essi persone fisiche o giuridiche, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere entro il termine massimo del 30 giugno ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili;

2) ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, nonché di mantenerli in condizioni igieniche-sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della calda stagione;

3) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia persone fisiche sia giuridiche, di provvedere ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescano sulle pubbliche vie, piazze e giardini;

AVVERTE

a) che, decorso inutilmente il termine fissato al punto 1 del dispositivo o non ottemperando per il periodo successivo ai sensi del punto 2 del dispositivo, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25.00 a EURO 500.00;

b) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al

fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;

c) Che, quanto non disciplinato dalla presente ordinanza viene disciplinato dall'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 "*Prescrizioni regionali Antincendi 2017-2019*";

d) Che, le violazioni alle suddette *prescrizioni regionali* saranno punite a norma dell'art. 10, della Legge 21.11.2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.

DISPONE

- > Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- > Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Bonarcado 19/05/2017

IL SINDACO
Francesco Pinna